REGOLAMENTO (CEE) N. 2657/77 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1977

relativo all'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 800/77 della Commissione, del 20 aprile 1977, che modifica, per quanto riguarda l'elenco dei prodotti soggetti agli importi compensativi monetari, il regolamento (CEE) n. 572/76 recante fissazione di detti importi (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1051/77 (4), sono stati istituiti importi compensativi monetari per altri prodotti non compresi nell'allegato II del trattato;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 800/77, limita al 31 dicembre 1977 l'applicazione degli importi compensativi monetari ai prodotti in causa;

considerando che, in seguito all'entrata in vigore di detto regolamento, la situazione non è sensibilmente mutata; che occorre pertanto mantenere il regime attuale e sopprimere la disposizione sopra indicata; che tuttavia la Commissione riesaminerà regolarmente la situazione, in particolare prima del 30 giugno 1978;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno espresso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 800/77, il secondo comma è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 97 del 21. 4. 1977, pag. 18.
(4) GU n. L 125 du 19. 5. 1977, pag. 34.